



Scuola Statale CPIA A. Manzi

Centro Provinciale Istruzione Adulti

C.F. - 93075960893 CODICE MECCANOGRAFICO: SRMM07100L
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA M. CARACCILO, 2 - 96100 SIRACUSA
TEL. 0931496900 FAX 0931490942 C.U. UFVQ66
P.E.O.: SRMM07100L@ISTRUZIONE.IT - P.E.C.: SRMM07100L@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: CPIASIRACUSA.EDU.IT

...

Oggetto: Regolamento interno recante disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

Il Dirigente scolastico

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTA la necessità di aggiornare le indicazioni operative contenute nel Regolamento d'Istituto adottato da questa istituzione Scolastica;

RENDE NOTO

Il Regolamento interno recante disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

Premessa

Gli insegnanti dell'ultima ora hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di vigilare sui ragazzi, all'atto dell'uscita della scuola, dall'aula fino al cancello esterno ove avviene potenzialmente o materialmente la riconsegna dei medesimi ai genitori o a chi ne fa le veci (per es., delegati, tutori, responsabili di comunità d'accoglienza, addetti ad uno scuolabus). Si ricorda che collaboratori e docenti hanno una responsabilità *in vigilando*.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. *Durante lo svolgimento delle attività didattiche*
2. *Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula*
3. *Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi*
4. *Nel corso dell'intervallo/ricreazione*
5. *Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni*
6. *Nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione*
7. *In caso di infortuni scolastici degli alunni*
8. *In caso di sciopero*
9. *Norme finali*

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio del personale docente quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata in classe, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per motivi urgenti e inderogabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti. Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere **presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (CCNL Scuola vigente). All'inizio delle attività, antimeridiane o pomeridiane, si dispone che presso ciascun ingresso punto di erogazione/sede staccata sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni (10 minuti prima dell'inizio delle lezioni e 10 minuti dopo, così come definito nel Contratto integrativo). Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo almeno visivo anche due entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Eventuali richieste dei genitori/tutori di entrata anticipata dei figli devono essere presentate per iscritto, adeguatamente motivate e autorizzate dal Dirigente sulla base della possibilità di assicurare la sorveglianza da parte del personale collaboratore. Alla vigilanza dei minori che usufruiscono del trasporto, qualora l'arrivo sia previsto prima dei cinque minuti antecedenti le lezioni, ma non più di 10 minuti totali, provvedono i collaboratori scolastici in servizio.

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti secondo il proprio orario di servizio e i collaboratori scolastici secondo l'ordine di servizio emanato sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

4. Vigilanza durante eventuali pause.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante i tempi ricreativi, si dispone che la vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati con i gruppi di livello nell'ora che immediatamente precede la pausa; i minori se vengono fatti uscire dall'aula restano sotto la responsabilità del docente che si avvale del collaboratore scolastico in servizio. I collaboratori scolastici durante la pausa sorveglieranno, oltre il corridoio e/o l'atrio di competenza, anche i bagni. I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente il piano di sicurezza della scuola.

5. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni minori dagli edifici scolastici al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'uscita sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni minori. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Sarà cura degli insegnanti o dei collaboratori organizzare un gruppo ordinato di minori che a vario titolo usufruiscono del servizio bus, dove questo servizio è organizzato. La vigilanza su tali minori nel tempo che intercorre tra la consegna dei minori a scuola e l'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni alla riconsegna all'affidatario che li prenderà in custodia anche durante il viaggio (che tale tempo non potrà superare i 10 minuti in ingresso e i 10 minuti in uscita, disposizioni di cui dovranno essere avvisati genitori, delegati, tutori e responsabili di comunità, che saranno tenuti a rispettarli) viene affidata ai collaboratori scolastici in servizio, presso la hall comune o in una classe libera. Una volta usciti tutti gli alunni il Collaboratore scolastico provvede a chiudere i cancelli e fa uscire le persone che si attardano nell'area di pertinenza della scuola.

6. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvati dagli Organi Collegiali e ratificate dal Decreto del Dirigente Scolastico. Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola o nell'ambito del territorio comunale con l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico, con finalità didattiche o ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, che i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso, unico per tutte quelle previste, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, espresso e firmato su apposito modello fornito dalla Segreteria. Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto e recepito nella direttiva per l'azione amministrativa ed educativa. La vigilanza sui minori durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 minori (C.M. n. 291/92 e Regolamento d'Istituto). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap o di gruppi particolarmente turbolenti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per un'efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori. È sempre necessario acquisire il consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. Ai docenti accompagnatori, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sui minori.

7. Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio

Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente; attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola; chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno. Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione. La segreteria provvederà a comunicarlo all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto. Avvisare la famiglia o la comunità di appartenenza sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

8. Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982). In mancanza delle comunicazioni preventive di adesione allo sciopero dei docenti non può essere garantito preventivamente alcun servizio.

9. Norme finali

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto. Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Stancanelli